



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA**

Provincia di Palermo

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n°: 17

19/04/12

I.M.U. (Imposta Municipale Unica) Istituzione e aliquote - determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012.

L'anno: 2012 il giorno: 19 del mese di: aprile alle ore: 16.50

nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal

Presidente in data: 11/04/12 n°: 3969 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione: ordinaria ed in seduta: pubblica di: prima convocazione

dietro determinazione: Presidente del Consiglio

Presiede la seduta il sig.: Licata Carmelo

Dei consiglieri comunali sono presenti n°: 13 e assenti sebbene invitati n°: 2

come segue:

n° Cognome e Nome

N° Cognome e Nome

1: Licata Carmelo

9: Sellaro Raffaele

2: Valenza Rocco Alessandro

3:

10: Norato Giuseppe

4: Scelfo Rita

11: Figlia Francesco Paolo

5: Carapezza Michele

12: Gianforte Mario

6: Fustaino Salvatore

13: Polizzi Salvatore

7:

14: Salerno Giuseppe

8: Profita Giuseppe

15: Cilibrasi Alessandro

Sono assenti : Russo Leonilde

:: Mascellino Rosa Maria ::

Con l'assistenza del segretario comunale Signor: Dr. Lapunzina Giuseppe

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## II PRESIDENTE

Dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: "I.M.U. (Imposta Municipale Unica) Istituzione e aliquote –determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012" Inoltre, ricorda che si è riunita l'apposita commissione.

**Il consigliere Valenza** dice che alla riunione della commissione ha partecipato la responsabile del servizio finanziario ed è stata chiarissima nell'esposizione per cui ,da parte loro , non ci sono dubbi.

**Il Consigliere Norato** chiede il rinvio del punto, tenuto conto che il termine è stato rinviato al 30/09/2012.

**Entra in aula il consigliere Figlia Francesco P. – Presenti 12 sono le ore 17,50.**

**La Responsabile del servizio finanziario** relaziona in merito e dà i dovuti chiarimenti sulle eccezioni mosse dal consigliere Norato.

**Rientra in aula il consigliere Polizzi – sono le ore 17,52 - Presenti 13 consiglieri Comunali.**

Anche l'**Assessore Neglia** dà i necessari chiarimenti sulla proposta di deliberazione.

**Il consigliere Figlia** chiede che il punto venga rinviato.

**Il consigliere Cilibrasi** sostiene che l'atto sarebbe utile lo approvasse la prossima Amministrazione Comunale anche perché si deve pagare sempre con l'aliquota dello Stato.

**Il consigliere Norato** dice che il Consiglio di Stato ha chiarito che il consiglio non si poteva riunire perché avrebbe fatto scelte di rilievo politico, che potevano interferire sulla scelta consiliare.

**Il consigliere Polizzi** dice che l'IMU non piace a nessuno e non può interferire sulla scelta politica in modo favorevole nel periodo elettorale.

Dichiara di essere una tassa iniqua, però la manovra è stata fatta per sanare i conti pubblici e con senso di responsabilità, se non l'approva il Consiglio, dice che ci potrebbe essere un commissario ad acta.

Chiede di intervenire il Dr. Gennaro, Revisore dei Conti, presente in aula.

Ritiene che il regolamento proposto dalla Responsabile del servizio sia conforme alla legge. L'I.M.U è propedeutica al bilancio e quindi dovrà essere approvato.

**Il consigliere Cilibrasi** ritiene che secondo loro il consiglio è illegittimo.

Il Presidente chiarisce che gli estremi di indifferibilità ed urgenza sono già stati votati favorevolmente.

**Il consigliere Valenza** dice che il gruppo di maggioranza ha ritenuto di approvare il bilancio per una serie di motivazioni, non ultima quella di assumere un mutuo per l'impianto fotovoltaico. Chiede , quindi, alla Responsabile del servizio finanziario di dare ulteriori chiarimenti in tal senso.

Bisogna, comunque , affrettarsi perché, se non si accende subito il mutuo vi è il rischio di perdere il finanziamento e ciò si può attuare soltanto con il bilancio approvato.

**L'Assessore Neglia** precisa che i lavori si devono concludere entro il 30/06/2012 per cui bisogna affrettarsi e non rischiare di perdere il contributo.

Il sindaco esprime l'urgenza anche con le progettualità in corso si possono creare posti di lavoro che sicuramente non si creeranno quando l'attività amministrativa è paralizzata.

**Il consigliere Profita** chiarisce che l'urgenza e l'indifferibilità manifestate e riconosciute sono legittime.

**Il consigliere Valenza** dice di avere spiegato ampiamente i motivi che hanno indotto la maggioranza ad approvare il bilancio e i punti propedeutici ed invita il Presidente ad andare avanti nei lavori. Esprime quindi il suo voto favorevole sulla proposta.

**Il Consigliere Polizzi** ritiene che c'è il dovere di garantire quelle poche risorse che ci sono. Nessuno per alto senso di responsabilità può esimersi dall'approvare la proposta. Il Presidente non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione.

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

Sentiti gli interventi

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Carapezza) e n. 5 contrari (Gianforte, Salerno, Norato, Cilibrasi e Figlia) espressi per alzata e seduta.

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "I.M.U. (Imposta Municipale Unica) Istituzione e aliquote-determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012"

**Il consigliere Valenza** chiede l'immediata esecutività dell'atto, che viene approvata con n. 7 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Carapezza) e n. 5 voti contrari (Gianforte, Salerno, Norato, Cilibrasi e Figlia) espressi per alzata e seduta.

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**VISTO** il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“**Art. 7 -**

### ***Federalismo fiscale municipale***

1. *In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in Sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria;*

*b) una imposta municipale secondaria.*

2. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

**Art. 8**

### ***Imposta municipale propria***

1. *L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.*

*...omississ...”*

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

**VISTO** in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2013 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2014.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*... omississ...”*

**CONSIDERATO** che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

**CONSIDERATO** che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, ma che, tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la facoltà lasciata al Consiglio Comunale è quella di poter modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l'aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**VALUTATO** che l'amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla

---

**DATO ATTO** che:

l'aliquota di base dell'imposta prevista è pari allo **0,76 per cento** modificabile con deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo **0,40 per cento** modificabile con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

l'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo **0,4 per cento** modificabile con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

**DATO altresì, ATTO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

**CONSIDERATO**, quindi, che al comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,60% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

**CONSIDERATA** la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, al 31 Marzo 2012;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

## **PROPONE**

**1- Di istituire** nel Comune di Petralia Sottana l'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

**2- Di determinare** con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – **I.M.U.** - nelle seguenti misure:

- a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**.
  - b) L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;
  - c) L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
-

d) Tabella esplicativa sui valori dell'**Imposta municipale propria (I.M.P. o I.M.U.)**

| <b>Tipo Immobile</b>  | <b>Cat. Catastali</b>        | <b>Base imponibile</b>                 | <b>Aliquota Imp/Imu</b>     |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|
| Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie   | Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7 | Rendita Cat (+5%) x 160                | 0,76%                       |
| Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)  | Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7 | Rendita Cat (+5%) x 160                | 0,40% e detrazione di 200 € |
| Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro   | C/3, C/4, C/5                | Rendita Cat (+5%) x 140                | 0,76%                       |
| Collegi, scuole, caserme, prigioni  | Da B/1 a B/8                 | Rendita Cat (+5%) x 140                | 0,76%                       |
| Uffici  | A/10                         | Rendita Cat (+5%) x 80                 | 0,76%                       |
| Negozi  | C/1                          | Rendita Cat (+5%) x 55                 | 0,76%                       |
| Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche, ospedali privati, Fabbriche | Da D/1 a D/10                | Rendita Cat (+5%) x 60                 | 0,76%                       |
| Terreni agricoli  |                              | Esenti ai sensi dell'art.15 L.n.984/77 |                             |


**3- Di determinare** con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è **richiesto** che i figli, per i **quali** il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

**4- Di dichiarare** il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000;

**5- Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Il Funzionario Responsabile**  
(Rag. **re Rosanna Russo**)



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA**  
**(Prov.di Palermo)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) ISTITUZIONE E ALIQUOTE -  
DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

**PARERI**

Ai sensi dell'art.153 comma 5 T.U. D.Lgs.18/08/2000 n.267; recepito della L.R.n.30 del 23/12/2000, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica

Li, 1/3/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag.re Rosanna Russo)

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile

Li, 1/3/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag.re Rosanna Russo)